

**SETTORE GOVERNO E QUALITA'
DEL TERRITORIO**AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL
TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA,
SICUREZZA E LEGALITÀIL RESPONSABILE
DOTT. GIOVANNI SANTANGELO**SETTORE DIFESA
DEL TERRITORIO**

AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE
ING. SERGIO MONTIDATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNATURA ALLEGATA

Al Comune di

OGGETTO: Chiarimenti in merito al rapporto intercorrente tra il rilascio dell'autorizzazione sismica e il titolo abilitativo edilizio.

I. Con PEC prot. n. .E del / / è stato richiesto un chiarimento "in merito al rapporto intercorrente tra il rilascio dell'autorizzazione sismica con il titolo abilitativo edilizio" e, più nello specifico, "se è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione [sismica] nei seguenti casi:

- **Richiesta di titolo abilitativo (nei casi in cui è necessario) non ancora presentata;**
- **Richiesta di titolo abilitativo diniegata".**

II. In risposta al **primo quesito**, si osserva che al fine di assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008 stabilisce espressamente **che il procedimento edilizio e quello di autorizzazione sismica siano avviati in modo contestuale:**

- con la contemporanea trasmissione allo sportello unico della progettazione architettonica accompagnata dal progetto strutturale (si veda il Modulo 2 della Modulistica unificata, quadro 16, casella 16.1.2.3.2);
- ovvero, consentendo al privato di allegare al titolo edilizio (quantomeno) la relazione e gli elaborati grafici relativi agli schemi ed alle tipologie strutturali, riservandosi di richiedere l'abilitazione sismica dopo l'acquisizione del titolo edilizio, ma comunque prima dell'inizio dei lavori (Modulo 2, quadro 16, casella 16.1.2.3.1. della modulistica).



Come evidenziato nel parere del Servizio Giuridico del Territorio n. 512710 del 2021¹, la previsione dell'obbligo di contestuale avvio del procedimento edilizio unitamente alla richiesta/presentazione del titolo sismico è conseguente:

- al principio di **concentrazione dei regimi amministrativi** disciplinato nei decreti legislativi nn. 126 e 222 del 2016 (facenti parte della c.d. riforma "Madia") **dove il procedimento edilizio è stato individuato come principale e nel quale devono pertanto convergere i procedimenti connessi**, sia quelli autorizzativi sia i pareri e gli altri atti di assenso comunque denominati;
- al **ruolo di coordinamento dei procedimenti svolto dallo sportello unico dell'edilizia** che raccoglie, attraverso la conferenza di servizi, gli atti e gli assenti, comunque denominati, di altre amministrazioni che condizionano l'attività edilizia e coordina altresì l'acquisizione di ogni atto di competenza della stessa amministrazione comunale comunque richiesto per la realizzazione dell'intervento.

Dato il chiaro disposto normativo e come già precisato nella Circolare regionale prot. n. 226483 del 30/03/2018²: **"Non è... consentito, di norma, acquisire il deposito del progetto sismico o l'autorizzazione sismica prima dell'avvio del procedimento edilizio e pertanto non è ammessa la possibilità di allegare ai moduli edilizi direttamente i titoli sismici ottenuti precedentemente con procedimento autonomo...La possibilità di acquisire il solo titolo abilitativo sismico è limitata ai casi del tutto residuali, di interventi strutturali (disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) che costituiscano attività edilizia libera (per esempio opere temporanee aventi rilevanza strutturale). In tal caso, i titoli abilitativi in materia sismica dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dei lavori"**.

All'ipotesi ricordata, di autorizzazione sismica connessa ad interventi strutturali in attività edilizia libera, si affianca **l'eventuale ricorso alla procedura di "Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni" di cui all'art. 4-bis della L.R. n. 15/2013**, introdotto con la L.R. n. 12/2017, che può essere richiesta allo sportello comunale dal privato interessato prima di presentare il titolo edilizio, per l'acquisizione preventiva delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso comunque denominati, di cui con il richiamato parere PG/2021/512710 si è espressamente confermata l'applicabilità anche al caso in cui sia necessario raccogliere la determinazione della struttura competente in materia sismica (anche perché detta procedura comporta la contestuale valutazione di merito dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio: V

¹ Disponibile su: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/pareri-espressi-in-materia-di-edilizia/parere-in-merito-all2019istanza-di-autorizzazione-sismica-non-connessa-a-pratica-edilizia-e-conferenza-di-servizi-preliminare/parere_prot_512710_24-maggio-2021.pdf ;

² Ad oggetto: "Prime indicazioni sul coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull'entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni", disponibile al seguente link: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/sismica/ci_solari;

comma 4, terzo periodo).

Le due ipotesi ricordate (attività edilizia libera con rilevanza strutturale e c.d. "Conferenza preventiva" ex art. 4-bis della L.R. Edilizia) costituiscono quindi i soli casi di acquisizione della autorizzazione sismica indipendentemente o prima del titolo abilitativo edilizio (nel primo caso perché il titolo edilizio non è previsto, nel secondo perché il titolo è rilasciato o presentato immediatamente dopo l'acquisizione degli atti di assenso necessari).

III. Rispetto al **secondo quesito**, relativo alla possibilità di procedere al rilascio dell'autorizzazione sismica nel caso di titolo abilitativo diniegato, si osserva quanto segue.

A seguito della presentazione, unitamente al titolo edilizio, della richiesta di autorizzazione sismica:

- se per il rilascio è competente una struttura diversa dall'Amministrazione comunale, l'acquisizione segue il modello procedurale della conferenza di servizi semplificata (Cfr. art. 4, comma 5, primo periodo, L.R. n. 15/2013 per cui: *"In ogni caso in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di una Amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza di servizi semplificata, ai sensi degli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241"*);
- se competente è invece una struttura interna all'Amministrazione, il SUE dovrà curarne l'acquisizione nei termini propri dell'istruttoria del titolo edilizio (Cfr. art. 4, comma 5, quarto periodo che stabilisce che: *"Entro i termini di svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento"*).

L'autorizzazione sismica, al pari di ogni altro atto di assenso richiesto per l'esecuzione dell'intervento, è quindi ordinariamente acquisita nel corso dell'istruttoria del titolo abilitativo, costituendo **condizione e presupposto per la definizione del procedimento edilizio e per l'avvio dei lavori, così come precisato dall'art. 10, comma 1, della L.R. n. 19/2008**³.

Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria il SUE accerti l'insussistenza dei requisiti e presupposti, ulteriori e diversi al rispetto della normativa sismica, per l'esecuzione dell'intervento,

³ Art. 10, comma 1, L.R. n. 19/2008 sul "Rapporto con il titolo abilitativo edilizio" precisa espressamente che: *"1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13"*.

potrà da subito definire il procedimento con un atto di diniego (dinegando il PdC o dichiarando l'improcedibilità della SCIA ex art. 13, co. 7, L.R. n. 15/2013), tempestivamente **comunicato alla struttura sismica competente e a tutti gli Enti e uffici coinvolti nell'istruttoria ancora in corso del titolo già rigettato, tenuti all'archiviazione della relativa pratica.**

Considerato, infatti, che detta autorizzazione attiene al controllo di conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni ed al controllo della congruità tra il progetto strutturale e il progetto architettonico allegato all'istanza, non è possibile provvedere al rilascio, non conoscendo il contenuto di quello che sarà il progetto architettonico rilevante per l'effettiva esecuzione dell'intervento e per ovvie ragioni di economia procedurale, date dal fatto che, pur acquisendo il titolo sismico, il richiedente sarebbe comunque impossibilitato a realizzare il relativo intervento in assenza del necessario titolo edilizio.

Ove il diniego o l'inammissibilità del titolo edilizio presentato o depositato sia connesso a ragioni meramente procedurali, o aspetti di forma, ed al diniego segua la presentazione di una nuova richiesta relativa al progetto architettonico, pur sempre corrispondente allo strutturale già sottoposto all'attenzione della struttura sismica nel corso del procedimento archiviato, una buona prassi di semplificazione procedurale suggerisce all'istante di segnalare la circostanza ed alla struttura competente di evitare duplicazioni istruttorie.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo
firmato digitalmente

Ing. Sergio Monti
firmato digitalmente

RR/AnB/SaGa